



Dasa-Rägister
EN ISO 9001 (2000)
IQ-0304-02

NEWS
17 settembre 2009

TAGETE NEWS

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

**LE MODIFICHE APPORTATE DALLA RECENTE LEGGE 69/2009
DI MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

Consultabile anche sul sito www.melchiorregioia.it alla pagina **Newsletter**

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

**LE MODIFICHE APPORTATE DALLA RECENTE LEGGE 69/2009
DI MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

Alla luce della recente riforma del Codice di Procedura Civile (legge 69/2009), anche il volto della consulenza tecnica d'ufficio (c.d. "CTU") si presenta sensibilmente cambiato.

Le modifiche a tale istituto sembrano poi rispettare, in pieno, gli obiettivi che la riforma si propone: quelli di accorciare i tempi del processo, salvaguardano il principio del contraddittorio (secondo il dettato dell'art. 111 comma 2 Cost).

Il legislatore infatti - facendo peraltro proprie prassi virtuose in essere presso alcuni tribunali - ha deciso di sancire in maniera precisa il numero e l'iter delle udienze per l'assunzione della prova, stabilendo altresì i contenuti delle udienze stesse e dei "lavori" tra un'udienza e l'altra, in maniera tale da garantire comunque il corretto contraddittorio tra le parti. A tal fine il legislatore è intervenuto a modificare gli art. 191, 195 cpc.

Inoltre è stato modificato l'art. 23 delle disp attuative introducendo un nuovo meccanismo che dovrebbe garantire la "trasparenza" negli incarichi.

A) UDIENZE PER L'ASSUNZIONE DELLA CTU

Con la prima modifica (art. 191 e 195 cpc) il legislatore ha cercato di ovviare, almeno in parte, ad uno dei più annosi e noti problemi legati alla celebrazione dei processi: l'eccessiva durata delle cause con i notevoli costi a carico delle parti private e degli uffici giudiziari.

In questa prospettiva, con l'ultima riforma il legislatore ha ridotto il consueto iter di svolgimento delle perizie, incidendo, soprattutto sul numero delle udienze necessarie.

Studio Legale Stefanelli

In conseguenza di tale intervento, ad oggi anche le perizie medico-legali espletate nel processo sotto forma di CTU, dovrebbero conoscere un percorso temporale di svolgimento più snello e più breve.

Per meglio apprezzare la portata dell'intervento di riduzione dei tempi delle perizie si propone qui di seguito un breve riepilogo delle tappe della CTU nel processo secondo il Codice di procedura anteriore alla riforma per poi effettuare un raffronto con il nuovo assetto inaugurato:

ITER PROCEDURALE PRIMA DELLA RIFORMA

Prima della riforma il codice di procedura civile non stabiliva un iter esatto di udienze.

Solitamente le udienze per lo svolgimento delle perizie erano quindi le seguenti:

1. udienza di nomina del consulente: il giudice nominava in udienza il perito, fissando la data dell'udienza per la sua comparizione nel processo;
2. udienza di giuramento del consulente:
 - all'udienza di comparizione il consulente giurava di adempiere all'incarico ricevuto;
 - in questa udienza veniva stabilito il quesito e si dava termine per il deposito della relazione sull'attività espletata, fissando altresì la data dell'udienza successiva;
3. udienza di richiesta osservazioni delle parti:
 - all'udienza successiva solitamente le parti chiedevano un termine per osservazioni sulla perizia;
 - il giudice concedeva il termine e fissava la data per un'udienza ulteriore;
4. udienza chiarimenti al CTU: in tale udienza, ove necessario, in base alle osservazioni della parti il giudice chiedeva chiarimenti al CTU e poteva fissava il termine per una eventuale nuova udienza di conclusione lavori;

Il normale percorso della CTU comportava quindi lo svolgimento di 4 - 5 udienze, spesso celebrate a notevole distanza di tempo l'una dall'altra con un inevitabile e dispendioso allungamento dei tempi processuali.

ITER ATTUALE DOPO LA RIFORMA

Con la recente riforma il legislatore ha cercato invece di accentrare ed ottimizzare tutte le attività processuali relative all'espletamento della CTU.

Più esattamente oggi la riforma prevede che:

ai sensi del "nuovo" art. 191 cpc con l'ordinanza di ammissione delle prove (art. 183 comma 7° cpc) il giudice

- nomina del CTU
- formula i quesiti
- fissa udienza di comparizione del CTU stesso

A parere di chi scrive è interessante il fatto che i quesiti vengano oggi già stabiliti in tale ordinanza.

Sino ad oggi infatti i quesiti erano stabiliti durante l'udienza nella quale compariva anche il CTU: ciò comportava che il "confronto" tra avvocati e giudice circa il contenuto dei quesiti si svolgeva per la prima volta lì, nel corso dell'udienza, con il rischio di una non completa o non corretta formulazione. In sostanza poteva succedere che "sfuggisse" qualcosa.

Ora invece l'avvocato può "studiare" i quesiti prima (magari confrontandosi con il suo CTP) ed eventualmente chiedere in udienza al giudice una modifica o un ampliamento (ovviamente ciò non risulta nella norma ma credo non si possa negare tale possibilità processuale).

Oppure si può ragionare - come già avviene qualche volta - di formulare i quesiti esatti nell'atto, "suggerendoli" in questo modo al giudice (come già avviene per la prova testi).

- udienza di comparizione CTU, giuramento e fissazione termini

il nuovo procedimento mira ad espletarsi tutto in una unica udienza.

Studio Legale Stefanelli

In questa non solo il consulente giura, ma (soprattutto) il giudice "calendarizza" i tempi per l'assunzione della prova.

Il "nuovo" art. 195 stabilisce infatti

- il termine per l'invio della relazione alle parti costituite
- il termine entro il quale le parti possono svolgere le proprie osservazioni inviandole al CTU
- il termine entro il quale quest'ultimo deve depositare la relazione stessa.

Si stabilisce inoltre che nella relazione finale il CTU deve dare conto delle osservazioni delle parti, nonché redigere una sintetica valutazione sulle stesse.

In questo modo si evitano udienze successive per le osservazioni delle parti, rispettando però il contraddittorio.

Sopravvive poi l'udienza di chiusura delle operazioni peritali (ove presumibilmente se il giudice lo ritiene potrà chiedere chiarimenti al CTU e svolgere altri adempimenti)

B) TRASPARENZA NELLA NOMINA DEI CTU

Infine, in merito alle procedure per la scelta del perito de tribunale, il legislatore ha introdotto una importante modifica all'art. 23 delle Disposizione attuative del Codice di Procedura Civile.

La nuova formulazione della norma sancisce oggi che

" a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici".

Tale modifica risponde chiaramente alla necessità di meglio distribuire le perizie richieste tra tutti i consulenti iscritti negli Albi dei Tribunali, evitando così la loro frequente

Studio Legale Stefanelli

concentrazione in capo a pochi scelti in via preferenziale.

In sostanza, con tale innovazione il nostro legislatore ha introdotto un tetto massimo nell'assegnazione delle perizie, in maniera tale che ogni perito non possa avere più del 10% degli incarichi che possono essere concessi da ciascun ufficio giudiziario.

Da oggi in poi, pertanto, secondo un criterio di c.d. "rotazione degli incarichi", ove un consulente tecnico superi il predetto tetto massimo, il singolo incarico dovrà essere assegnato ad altro iscritto che non l'abbia a sua volta superato.

Inoltre la norma prevede che tale rotazione degli incarichi sia "trasparente" in quanto verificabile ed accessibile tramite strumenti informatici.

In base al nuovo testo normativo, entrambe le modifiche illustrate - sia sul piano temporale che sulle modalità di scelta degli esperti - con tutta evidenza rimodellano l'istituto della consulenza tecnica.

A questo punto, non resta che assistere alle implicazioni pratiche delle modifiche apportate, non solo da un punto di vista di risparmi in termini di tempo e di spese, ma anche in termini di effettiva funzionalità ed adeguatezza delle perizie, anche nel settore medico - legale.


Per completezza si riportano in allegato i nuovi testi delle norme in materia di CTU modificate dalla recente riforma (aggiunte e modifiche in grassetto nel testo).

Bologna, 15 settembre 2009

Avv. Silvia Stefanelli



Avv. Valeria Fabbri



Codice di Procedura Civile

Articolo 191 - Nomina del consulente tecnico.

*Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza **ai sensi dell'articolo 183, settimo comma**, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, **formula i quesiti** e fissa l'udienza nella quale **il consulente** deve comparire.*

[II]. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Articolo 195 - Processo verbale e relazione.

[I]. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

[II]. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

*[III]. **La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193.***

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica

valutazione sulle stesse.

Disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile

*[I]. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo **in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.***

[II]. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

[III]. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

[IV]. Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.